



CORTE FEDERALE DI APPELLO FIPAV
COMUNICATO UFFICIALE N° 03 – 08 AGOSTO 2023

Riunione del 03 Agosto 2023

Presidente Avv. Claudio Cutrera
Componente Avv. Francesca Romana Pettinelli
Componente Avv. Giulia Mennuni

CFA 03/23/24 – Reclamo della SSD Beach World Pescara avverso il provvedimento n.2/2023 del Giudice di Lega, emesso in data 27 luglio 2023, confermativo della decisione con la quale, in data 21 luglio 2023, il medesimo sodalizio, sulla base delle verifiche effettuate dalla Commissione Ammissione ai Campionati Lega Pallavolo Serie A Femminile, era stato ritenuto privo dei requisiti legittimanti l'ammissione al Campionato di Serie A2/F 2023-24.

La Corte Federale di Appello

OSSERVA

Con la decisione impugnata il Giudice di Lega deliberava il rigetto del ricorso che la SSD Beach World Pescara aveva presentato, ai sensi dell'art.8 n.6 del Regolamento Ammissioni, avverso il provvedimento con il quale, in data 21.7.2023, il medesimo sodalizio , sulla base delle verifiche effettuate dalla Commissione Ammissione ai Campionati, era stato ritenuto privo dei requisiti legittimanti l'ammissione al Campionato di Serie A2/F 2023-24 per i seguenti motivi: *"la società non ha depositato, ai sensi dell'art. 2 comma 11 lettere k RAC, idonea garanzia finanziaria mediante fideiussione di cui all'art. 3 comma 2 RAC (causa di non ammissione, ai sensi dell'art. 8, comma 4, o lettera b RAC) e nemmeno certificazione dell'Ente garante che la garanzia fideiussoria sia in fase di emissione, che avrebbe consentito alla Commissione di proporre un'ammissione con riserva ai sensi dell'art. 8 comma 1 del RAC"*.

Affermava infatti il primo Giudice che:

" 1) nel termine perentorio indicato dalla normativa relativa alle ammissioni, la Società SDD Beach World Pescara non ha depositato la prescritta garanzia fideiussoria, con la conseguenza inevitabile che la stessa non è stata ammessa al Campionato di competenza dalla Commissione Ammissione ai Campionati, come previsto dalla normativa di settore; 2) tale prescritta garanzia fideiussoria (conforme al modello-tipo) è stata depositata tardivamente soltanto in allegato alla proposizione del ricorso al Giudice di Lega; 3) in data 27 luglio 2023, la Lega ha ricevuto una comunicazione-pec (indirizzata da antifrode@bancaifis.legalmail.it a info@pec.legavolleyfemminile.it) con il seguente testuale: "Spettabile LEGA PALLAVOLO SERIE A FEMMINILE, con riferimento alla vs. richiesta e al colloquio telefonico da poco intercorso con il Dott. OMISSIS, evidenzio che la fideiussione bancaria di 35.000 euro datata 25.7.2023 avente n. di garanzia 41 e protocollo 4528 e riportante come beneficiario la società



sportiva dilettantistica BEACH WORLD PESCARA, non è stata rilasciata dal nostro istituto di credito. Si precisa inoltre che la Ragione sociale indicata "IFIS BANCA SPA" non è corretta e che l'indirizzo pec utilizzato per l'inoltro del documento (OMISSIS segreteriaibancaifis@pec.it) non è riconducibile a BANCA IFIS SPA" (firmata OMISSIS, Responsabile Antifrode).

Avverso tale provvedimento proponeva reclamo il sodalizio, sollevando, in via preliminare, eccezione di nullità per mancato rispetto del termine di due giorni per la sua emissione.

Nel merito il sodalizio ribadiva, ancora una volta, l'illegittimità della decisione impugnata perché erronea e discriminatoria per i motivi meglio formulati nell'atto di impugnazione.

All'udienza di discussione tenutasi il 3.8.2023 venivano sentiti il Presidente della Commissione Ammissione Campionati della Lega Pallavolo Serie A Femminile ed il Rappresentante della Lega stessa, i quali insistevano per la conferma della decisione impugnata, nonché, per il sodalizio appellante, l'Avvocato Francesco Termini, il quale insisteva sul contenuto del reclamo e in particolare nella preliminare eccezione di nullità del provvedimento impugnato.

La Corte Federale di Appello si riservava di decidere.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente appare opportuno disattendere l'eccezione preliminare sollevata da parte reclamante in relazione alla invocata nullità del provvedimento impugnato per mancata rispetto del termine di 2 giorni per la sua emissione.

L'art.8 del vigente Regolamento Ammissione ai Campionati della Lega Serie A Femminile espressamente fa riferimento al termine entro cui il Giudice di Lega deve "decidere".

Per Giurisprudenza consolidata e costante della Suprema Corte di Cassazione, quando si fa riferimento alla data della decisione si intende la data riportata nel provvedimento stesso.

Nel caso in specie tale data di emissione è facilmente evincibile.

Nel merito, il presente reclamo merita accoglimento per le ragioni che di seguito vengono esplicitate.

Innanzitutto va detto che questa Corte intende dare continuità all'interpretazione complessiva e sostanziale già data, con le precedenti decisioni, delle norme del Regolamento Ammissione ai Campionati della Lega Serie A Femminile ed in particolare di quelle concernenti gli scopi del Regolamento stesso e l'ammissione ai campionati della Lega Serie A Femminile delle società che acquisiscono il relativo titolo.

Il n. 1 della premessa contenuta nel vigente Regolamento per l'Ammissione ai Campionati di Pallavolo A1 e A2 Femminile 2023-2024 è, infatti, rimasto immutato e così continua a recitare: " *Obiettivo del presente Regolamento è quello di far partecipare ai due massimi Campionati di pallavolo femminile Società che, acquisito il prescritto titolo sportivo, diano garanzie di continuità sotto il profilo tecnico, di organizzazione societaria e di solidità economica-patrimoniale*".

Nella sostanza sono parimenti rimasti immutati gli articoli relativi ad alcune



tipologie di sanzioni irrogabili, come pure quelli che prevedono ipotesi che costituiscono sicura causa di non ammissione e/o di esclusione dal Campionato e tra le stesse non compare espressamente quella oggetto del presente giudizio.

Sul punto, come detto, questa Corte ha già avuto modo di pronunciarsi.

Diversamente argomentando, infatti, sarebbe evidente una disparità di trattamento tra le società che già detengono il titolo e quelle che lo hanno acquisito.

In tal senso, vedasi anche Coll.Garanzia Decisione n.56 del 2019.

Precisato quanto sopra va però detto che, nel particolare caso che ci occupa, anche le determinazioni assunte dalla Commissione Ammissione ai Campionati della Lega e dallo stesso Giudice di Lega, nello specifico momento in cui sono state espresse, erano legittime.

Sul punto non può non riconoscersi il corretto operato di controllo dei detti Organi della Lega, comunque sempre esercitabile in qualsiasi fase del procedimento di iscrizione ed anche oltre, che ha portato a scoprire le anomalie nel primo documento rilasciato in favore della società reclamante.

Precisato quanto sopra e fermo restando che, come già ritenuto da questa Corte, per i casi simili a quello che ci occupa, la perentorietà dei termini per l'inoltro della documentazione stabiliti dal vigente Regolamento per l'Ammissione ai Campionati va interpretato nel senso la stessa vale per l'ipotesi in cui tale incombente sia stato totalmente omesso da parte dell'avente diritto, ciò che comunque rileva, nella particolare fattispecie venutasi a creare, è anche la causa che ha portato la società reclamante a depositare solo in udienza la polizza fideiussoria richiesta ed a presentare anche una querela, innanzi alla Guardia di Finanza di Pescara, per i fatti accaduti e nei confronti dei soggetti con cui avevano intrattenuto rapporti per ottenere la fideiussione in questione.

Tutto ciò è chiaramente evincibile dall'evolversi dei fatti descritti negli atti e comprovato dai documenti acquisiti in giudizio.

Anche prescindendo dalle considerazioni sopra svolte, dunque, alla società SSD Beach World Pescara andava comunque concessa un'altra possibilità per integrare la documentazione richiesta e ciò proprio in virtù di quell'orientamento relativamente uniforme della Suprema Corte di Cassazione in materia (cfr., per tutte, Cassazione civile sez. I – 13/10/2022, n. 29919), secondo cui non si verifica decadenza “allorquando l'errore o l'impedimento in cui è incorsa la parte non le è affatto imputabile, perché frutto di un fatto impeditivo, del tutto estraneo alla sua volontà”.

Tale possibilità è stata sfruttata dalla società SSD Beach World Pescara allegando e producendo in udienza, cioè nei termini consentiti dal regolamento, la polizza fideiussoria ottenuta nelle more del giudizio.

Tale documento non è stato oggetto di alcuna contestazione da parte del Presidente della Commissione Ammissione Campionati della Lega Pallavolo Serie A Femminile né del Rappresentante della Lega stessa.

Per le ragioni sopra svolte questa Corte, anche in considerazione di quello che è l'obiettivo del Regolamento per l'Ammissione ai Campionati di Pallavolo A1 e A2 Femminile, così come esplicitato nella sua premessa sopra richiamata, ritiene che sussistano, in capo al sodalizio reclamante, i requisiti legittimanti la sua ammissione al Campionato di Serie A2/F 2023-24.

Da ciò consegue l'accoglimento del ricorso nei termini sopra indicati e la totale



riforma della decisione in epigrafe.

P.Q.M.

La Corte accoglie il reclamo e ammette il sodalizio società SSD Beach World Pescara al Campionato di Serie A2/F per la stagione sportiva 2023/2024.

Dispone che venga consentito allo stesso sodalizio di porre in essere le relative operazioni nei modi e termini previsti dal R.A.C.

Il Presidente
Avv. Claudio Cutrera

Affisso il 08 agosto 2023